

Codice DB1110

D.D. 30 dicembre 2011, n. 1461

**PSR 2007-2013: misura 214 (pagamenti agroambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008, n. 1380 del 29/12/2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30/12/2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazione di impegni agroalimentari .**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di approvare, in riferimento all’azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), la definizione delle inadempienze e delle riduzioni ed esclusioni di pagamento relative alle regole di avvicendamento colturale, secondo quanto indicato nell’allegato 1 alla presente determinazione, che sostituisce il punto V del capitolo relativo all’azione 214.1 nell’allegato alla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 (“Avvicendamento colturale e relative inadempienze”);
- di approvare, in riferimento alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) del PSR, la definizione delle inadempienze e delle riduzioni ed esclusioni di pagamento relative all’obbligo di sottoporre le irroratrici a due verifiche funzionali durante il periodo di impegno, secondo quanto riportato nell’allegato 2 alla presente determinazione che sostituisce la corrispondente prima sezione dell’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 (“Verifica e regolazione delle macchine irroratrici”);
- di aggiornare secondo quanto indicato nell’allegato 3 alla presente determinazione i riferimenti alla normativa nazionale e comunitaria in tema di riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazione di impegni agroambientali, contenuti nelle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008, n. 1380 del 29/12/2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30/12/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

## V. AVVICENDAMENTO COLTURALE E RELATIVE INADEMPIENZE

### V.I IMPEGNO DI AVVICENDAMENTO COLTURALE

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
Rispettare le regole di avvicendamento colturale previste dalle norme tecniche (in particolare, le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo non vanno protrate per più di 2 anni sullo stesso appezzamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenire e contenere l'insorgenza di stanchezza del terreno, di fitopatie e la selezione di avversità biotiche resistenti;</li> <li>- favorire la varietà del paesaggio agrario attraverso la presenza di diverse colture</li> </ul>	Art. 4 e 6 e Allegato III del reg. CE 73/2009 BCAA, Norma 2.2

### V.II INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO COLTURALE

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
---	--

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE** (E1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE INTERESSATA:

a.1) Violazione delle regole di avvicendamento (\*) su una superficie non superiore al 10% dei seminativi oggetto di impegno.

(\*) *escluso il caso di cui al punto b)*

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2  
D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art.14 commi 1, 3 e 4.

Il rilievo della seguente inadempienza comporta nel corrispondente esercizio FEASR **ESCLUSIONE** (E1) dal pagamento ammesso per LA SUPERFICIE INTERESSATA e **RIDUZIONE** (R) dal pagamento ammesso per i RIMANENTI SEMINATIVI oggetto di impegno:

a.2) Violazione delle regole di avvicendamento (\*) su una superficie superiore al 10% e  $\leq$  40% dei seminativi oggetto di impegno.

(\*) *escluso il caso di cui al punto b)*

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2  
D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art.14 commi 1, 2, 3 e 4.

Il rilievo della seguente inadempienza comporta nel corrispondente esercizio FEASR **ESCLUSIONE** (E1) dal pagamento ammesso per i SEMINATIVI e **RIDUZIONE** (R) dal pagamento ammesso per le RIMANENTI COLTURE oggetto di impegno:

a.3) Violazione delle regole di avvicendamento (\*) su una superficie superiore al 40% dei seminativi oggetto di impegno.

(\*) *escluso il caso di cui al punto b)*

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2

D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14 commi 1, 2, 3 e 4.

Il rilievo della seguente inadempienza comporta nel corrispondente esercizio FEASR la **RIDUZIONE** (R) del pagamento ammesso per la SUPERFICIE INTERESSATA:

b) In risaie condotte in monosuccessione, mancata effettuazione della coltura autunnale da sovescio (richiesta dalle norme tecniche su almeno il 50% della superficie).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, par. 1 e 2

D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14 commi 1, 2, 3 e 4.

**V.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO COLTURALE: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA', ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZA TECNICA	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
a.2) Violazione delle regole di avvicendamento su una superficie superiore al 10% e $\leq$ 40% dei seminativi oggetto di impegno.	come ENTITA'	BASSA: superficie irregolare $>10\%$ e $\leq 20\%$ dei seminativi oggetto di impegno  MEDIA: superficie irregolare $>20\%$ e $\leq 30\%$ dei seminativi oggetto di impegno  ALTA: superficie irregolare $>30\%$ e $\leq 40\%$ dei seminativi oggetto di impegno	MEDIA
Come indicato al punto V.II, la riduzione di pagamento si applica ai <i>seminativi</i> oggetto di impegno <i>non interessati dall'inadempienza</i> (a quelli interessati dall'inadempienza si applica l' esclusione).			

INADEMPIENZA TECNICA	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
a.3) Violazione delle regole di avvicendamento su una superficie superiore al 40% dei seminativi oggetto di impegno.	come ENTITA'	In funzione dell'incidenza percentuale dei <i>seminativi</i> sulla superficie totale oggetto di impegno, l'ENTITA' della inadempienza viene valutata nel modo seguente:  BASSA: $\leq 20\%$ della superficie oggetto di impegno  MEDIA: da $>20\%$ a $\leq 30\%$ della superficie oggetto di impegno  ALTA: $>30\%$ della superficie oggetto di impegno	MEDIA
Come indicato al punto V.II, la riduzione si applica alle eventuali superfici oggetto di impegno investite a <i>colture diverse dai seminativi</i> (ai seminativi si applica l' esclusione).			

INADEMPIENZA TECNICA	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
b) In risaie condotte in monosuccessione, mancata effettuazione della coltura autunnale da sovescio (richiesta dalle norme tecniche su almeno il 50% della superficie).	MEDIA	ALTA	MEDIA
La riduzione si applica alla superficie a riso oggetto di impegno.			

**Azioni 214.1 (Produzione integrata) e 214.2 (Produzione biologica)  
Verifica e regolazione delle irroratrici**

<b>I. IMPEGNI</b>		
Impegni	Obiettivo di azione direttamente collegato agli impegni	Requisito minimo di impiego dei fitofarmaci ( <i>baseline</i> ) (1)
<p>Nel rispetto delle disposizioni applicative regionali e delle relative scadenze (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporre almeno <i>due volte</i> nel quinquennio le macchine irroratrici per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica funzionale e regolazione da parte di Centri autorizzati dalla Regione (3);</li> <li>- attuare gli interventi di manutenzione risultati necessari e conseguire l'esito regolare delle due verifiche.</li> </ul>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari.</p>	<p>Obbligo di verifica funzionale delle macchine irroratrici, da effettuarsi a cadenza almeno quinquennale con rilascio dell'attestazione da parte di un soggetto specializzato.</p> <p>I termini entro i quali gli agricoltori devono adempiere all'impegno sono stabiliti dal MIPAAF in funzione dell'anno di adesione all'azione agroambientale.</p>
<p>(1) Il requisito minimo è da considerarsi impegno pertinente di <i>baseline</i> ai sensi del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., essendo collegato a un impegno agroambientale che disciplina in senso più vincolante la medesima operazione.</p> <p>L'elemento che rende l'impegno agroambientale più vincolante del livello di <i>baseline</i> consiste nell'obbligo di effettuare nell'arco del quinquennio <i>due</i> verifiche funzionali anziché una sola.</p> <p>La taratura delle attrezzature, citata a titolo di esempio nella circolare AGEA (Area coordinamento) n. 507 del 2/7/2010, non costituisce invece un elemento differenziale fra impegno agroambientale e <i>baseline</i>. Infatti si ritiene necessario che tutte le verifiche funzionali (anche quelle eseguite in osservanza del requisito minimo, per azioni agroambientali diverse da 214.1 e 214.2) debbano comprendere l'intervento di regolazione, ove ciò sia richiesto dalle condizioni delle attrezzature.</p> <p>(2) In riferimento agli impegni avviati nel <u>2007</u>, considerate le difficoltà organizzative verificatesi nella ripresa delle attività dei Centri abilitati, il termine per il conseguimento dell'esito positivo della <i>prima verifica</i> è stato differito al 31/12/2010, mentre per la <i>seconda verifica</i> le scadenze sono il 15/3/2012 in caso di proroga dell'impegno (DD n. 1422 del 21/12/2011) e l'11/11/2011 qualora l'impegno non sia stato prorogato.</p> <p>In riferimento agli impegni intrapresi nel <u>2009</u> (giovani agricoltori), le scadenze per il conseguimento dell'esito regolare sono il 30/6/2011 per la prima verifica e il 31/12/2012 per la seconda.</p> <p>Per gli impegni avviati negli anni <u>2010 e seguenti</u>, le scadenze sono il 31/12 del <i>secondo anno</i> di impegno per la prima verifica e il 31/12 del <i>quarto anno</i> per la seconda.</p> <p>Considerata la necessità che, fino alle scadenze prestabilite, i Centri abilitati possano dedicarsi senza altre incombenze alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, per tutti gli impegni assunti (indipendentemente dall'anno di inizio) nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature potranno essere attestati da una dichiarazione provvisoria rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale. Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento entro tale termine dell'esito positivo della verifica dovrà risultare da un'attestazione predisposta dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro la scadenza, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione emessa dalla procedura informatica oltre due mesi dopo la scadenza, per problemi derivanti dall'operatività del software o dall'indisponibilità delle etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.</p> <p>(3) Sono fatti salvi i motivi di esenzione dall'obbligo di verifica delle irroratrici, previsti dalle disposizioni applicative regionali.</p>		

**II. – INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI / ESCLUSIONI**

**II.I – PRIMA VERIFICA FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI**

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4.)

La penalità è quantificata applicando ai *pagamenti relativi alle colture interessate* percentuali di riduzione del 5%, 25% o 50%, in funzione dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei punteggi riguardanti gli indici di gravità, entità e durata.

Se la scadenza per la prima verifica è fissata al 31/12 di un anno del periodo di impegno, le riduzioni di pagamento riguardano l'anno successivo a tale scadenza ed eventualmente gli anni seguenti del periodo di impegno durante i quali la violazione si protrae.

In caso contrario, le riduzioni di pagamento riguardano l'anno in cui ricade la scadenza per la prima verifica ed eventualmente gli anni seguenti del periodo di impegno durante i quali la violazione si protrae.

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>A) Mancato conseguimento dell'esito positivo della <b>prima verifica</b> delle macchine irroratrici entro la scadenza stabilita dalle disposizioni applicative</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p>A.1) Adesioni <u>2007</u> (scadenza 1° verifica: 31/12/2010)</p> <p><i>A.1.1) In riferimento al premio 2011:</i> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2011 e il 30/6/2011. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2011. <i>(per gli impegni non prorogati, il mancato conseguimento dell'esito positivo entro l'11/11/2011 comporta esclusione E2)</i></p>	ALTA	come GRAVITA'
	<p>A.2) Adesioni <u>2009</u> (scadenza 1° verifica: 30/6/2011)</p> <p><i>A.2.1) In riferimento al premio 2011:</i> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/7/2011 e il 30/9/2011. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/9/2011. <i>A.2.2) In riferimento al premio 2012:</i> MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1 il 30/6/2012. ALTA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2012.</p>	ALTA	come GRAVITA'

	<p>A.3) Adesioni <u>2010 e anni seguenti</u> (scadenza 1° verifica: fine secondo anno)</p> <p>A.3.1) <i>In riferimento al premio del 3° anno:</i> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1 e il 30/6 del terzo anno. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6 del terzo anno.</p> <p>A.3.2) <i>In riferimento al premio del 4° anno:</i> MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1 il 30/6 del quarto anno. ALTA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6 del quarto anno.</p>	ALTA	come GRAVITA'
--	---	------	------------------

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'azione, per la mancata osservanza sia del requisito minimo di *baseline* sia di un impegno agroambientale più vincolante.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 15)

L'esclusione non comporta la revoca della domanda.

Se la scadenza per la seconda verifica è fissata al 31/12 del quarto anno di impegno, l'esclusione dal pagamento si applica all'anno successivo (quinto anno).

In caso contrario (anno 2007), l'esclusione dal pagamento si applica all'anno in cui ricade la scadenza per la seconda verifica.

B) Mancato conseguimento dell'esito regolare di una verifica funzionale, alla data entro cui l'impegno agroambientale richiedeva di aver conseguito l'esito regolare di *due* verifiche funzionali.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale)



**II.II – SECONDA VERIFICA FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI**

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

*(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3,4.)*

La penalità è quantificata applicando ai *pagamenti relativi alle colture interessate* percentuali di riduzione del 5%, 25% o 50%, in funzione dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei punteggi riguardanti gli indici di gravità, entità e durata.

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>C) Dopo l'esito positivo della prima verifica delle macchine irroratrici, mancato conseguimento dell'esito positivo della <b>seconda verifica</b> entro la scadenza stabilita per tale seconda verifica.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica dopo la relativa scadenza, con ritardo non superiore a 4 mesi.</p> <p>MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra 4 e 8 mesi dalla relativa scadenza.</p> <p>ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro 8 mesi dalla relativa scadenza.</p>	ALTA	come GRAVITA'
	<p><i>Per gli impegni avviati nel 2007 e non prorogati (scadenza per la 2° verifica: 11/11/2011):</i></p> <p>MEDIA</p>	ALTA	MEDIA
<p>D) L'intervallo fra le due verifiche risulta inferiore al minimo richiesto di 12 mesi, ma pari almeno a 9 mesi. <i>(se l'intervallo tra le due verifiche è inferiore a 9 mesi, la seconda verifica non è considerata valida ai fini del rispetto dell'impegno).</i></p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	BASSA	ALTA	BASSA

## **NORME COMUNITARIE E NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI APPLICABILI A PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

<b>TIPOLOGIA DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
Riduzione	regolamento (UE) n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2 D.M. n. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 2, 3, 4
Esclusione E1	regolamento (UE) n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2 D.M. n. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3, 4
Esclusione E2	regolamento (UE) n. 65/2011, art. 18, par. 1, 2 D.M. n. 30125 del 22/12/2009, art. 15
Esclusione E3	regolamento (UE) n. 65/2011, art. 18, par. 3 D.M. n. 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 3 e art. 23, comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16, comma 1)

### **RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA**

Per la presentazione tardiva delle domande i riferimenti normativi sono l'art. 23 del regolamento (CE) 1122/2009 e l'art. 8, par. 3 del regolamento (UE) n. 65/2011.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CONDIZIONALITA'**

I riferimenti agli art. 3 e 4 e all'allegato 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (criteri di gestione obbligatori) sono sostituiti da riferimenti agli art. 4 e 5 e all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I riferimento all'art. 5 e all'allegato 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (buone condizioni agronomiche e ambientali) sono sostituiti da riferimenti ai agli art. 4 e 6 e all'allegato 3 del regolamento (CE) n. 73/2009.